



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO:

MODIFICA ARTICOLI 7 E 9 DEL TESTO CONVENZIONALE DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemila ventitré, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 26/07/2023, prot. n. 13066, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaela	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	no
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	no		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	no		
REGIO Vito Michele	no		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 7 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 26 gennaio 2023 tra i Comuni di Serra San Bruno (VV) e Staletti (CZ) è stata stipulata una Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale;

Rilevato che , con Decreto del Prefetto prot.n.0011120 del 3 febbraio 2023, è stato assegnato alla suddetta Sede di Segreteria convenzionata in qualità di titolare il Dott. Luciano Pittelli ;

Richiamata la nota prot. n.10502 del 7 giugno 2023,con la quale il Comune di Staletti ha manifestato all'Amministrazione di Serra San Bruno la volontà di rimodulare lo svolgimento della presenza in servizio del Segretario Generale nella percentuale del 50%,pari a 18,00 ore settimanali presso ogni ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste le modifiche apportate agli articoli 7 e 9 della vigente Convenzione di Segreteria comunale, evidenziate in grassetto nel testo di cui all'allegato A),quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- l'art.30 del D. L.vo 267/2000,che prevede la possibilità da parte dei Comuni di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, previa stipula di apposita convenzione;

- il D.P.R.n.465/1997"Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali"e, in particolare l'art.10,comma1,prevede che i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

- le linee guida sui principali procedimenti relativi alla gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Calabria, emesse dall'Ufficio del Governo -Prefettura di Catanzaro;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi ,espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono trascritti e riportati:

1) di modificare , nella parte evidenziata in grassetto ,gli articoli 7 e 9 della vigente Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Serra San Bruno (VV) e Staletti (CZ);

2) di riformulare quanto disposto dall'atto convenzionale dall'art.3,comma 3,per come disposto con Decreto del Prefetto prot.n.0011120 del 3 febbraio 2023;

3) di approvare il nuovo testo della Convenzione ,allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ,che nella parte evidenziata in grassetto sostituisce il precedente;

4) di autorizzare il Sindaco alla stipula della suddetta Convenzione;

5) di dare atto che, successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Comune di Serra San Bruno, Capo convenzione, alla Prefettura di Catanzaro, ex AGES, Sezione Regionale della Calabria, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.

Di poi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi,espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134 - comma 4 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
MODIFICA ARTICOLI 7 E 9 DEL TESTO CONVENZIONALE DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER  
LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000  
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,  
comma 1 del D.Lgs.267/000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione emarginata in oggetto.

Il Responsabile  
Area Affari Generali e Istituzionali  
Rag. Salvatore Sibio



---

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERRA SAN BRUNO E STALETTI'**  
**PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E**  
**DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

\*\*\*

L'Anno duemila ventitrè (2023), addì ( ) del mese di tra

- Il Comune di SERRA SAN BRUNO (VV), abitanti 6.427, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr Alfredo BARILLARI, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:00278200795), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. del 2023, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- Il Comune di STALETTI' (CZ), abitanti n.2457, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Mario GENTILE, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:00168290799), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. del 2023, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto.

**P R E M E S S O**

- che le Amministrazioni comunali di Serra San Bruno e Staletti, rispettivamente in forza delle deliberazioni di C.C. n.3 del 26 gennaio 2023 e n.2 del 21 gennaio 2023, hanno stipulato in data 26/01/2023 una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi

dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4 dicembre 1997;

-che le sopramenzionate Amministrazioni comunali ,al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative del Segretario, hanno deciso di rimodulare in maniera equa il numero di ore lavorative presso ciascun comune previa modifica degli articoli 7 e 9 della sopramenzionata convenzione ,nella parte evidenziata in grassetto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Serra San Bruno e Staletti allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale di Fascia "B", ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 10, 2° comma del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, considerato che tale gestione in forma associata assicura agli Enti una considerevole economia di spesa, realizzando comunque i compiti d'Istituto.

#### ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Serra San Bruno assume la veste di Comune capo convenzione.

#### ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione è da intendersi valida per tre anni con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale.

La convenzione ha, comunque, carattere precario e, pertanto, potrà essere

risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate aventi medesima data di scioglimento;

b) recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare all'altro comune aderente alla convenzione. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data stabilita e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto deliberativo di recesso all'altra Amministrazione interessata.

2. Prima della scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

3. Al momento del rinnovo della Convenzione, il Segretario conserva la titolarità della sede del Comune Capo convenzione.

4. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, alla Prefettura di Catanzaro ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale per l'adozione dei successivi atti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

#### ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

1. Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno ha facoltà di nomina e di revoca del Segretario Comunale d'intesa con il Sindaco dell'altro ente.

2. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione

di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020.

3. Nel caso in cui il Sindaco del Comune di Staletti fosse in disaccordo con la suddetta scelta o decisione potrà recedere immediatamente dalla convenzione di Segreteria, ed attivarsi per la procedura di nuova nomina del Segretario Comunale.

#### ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, si procederà alla nomina di un Segretario comunale supplente.

2. La gestione del servizio sarà fatta dal Comune capofila, che provvederà ad inviare all'altro comune convenzionato copia degli atti fondamentali, come provvedimenti di nomina e di inquadramento, rendiconti di spesa ecc.

3. E' facoltà del Sindaco del Comune capofila convocare in conferenza il Sindaco convenzionato, allo scopo di condividere determinazioni in merito alla gestione della segreteria, alla ripartizione dell'orario di lavoro, alla individuazione del salario accessorio del segretario.

#### ART. 6 – VIGILANZA

1. Spetta ai Sindaci dei Comuni convenzionati l'esercizio della vigilanza sull'opera del Segretario e quant'altro la Legge demanda ai Consigli ed alle Giunte Comunali relativamente al ruolo del Segretario Comunale.

2. In relazione al disposto dell'art. 30 del D.lvo n. 267/2000, gli Enti convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio

convenzionato, provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta congiunta.

#### ART. 7 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli stessi.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle modalità suddette, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In ogni caso viene garantito un orario complessivo di trentasei ore settimanali, così suddiviso:

- 50 % ,pari a 18,00 ore settimanali, presso il Comune di Serra San

**Bruno;**

- 50 %,pari a 18,00 ore settimanali, presso il Comune di Staletti.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (assistenza organi collegiali, lavori d'ufficio non ordinari ecc.).

#### ART.8 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale

sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2. Il Comune di Serra San Bruno, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi del versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, la maggiorazione della retribuzione di posizione, correlata all'attribuzione di responsabilità aggiuntive di uffici o servizi, la retribuzione di risultato correlate al conseguimento degli obiettivi assegnati ex art.42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, predeterminati da ciascun Comune contraente .La retribuzione di risultato è liquidata sulla base di schede valutative , approvata con atto del Sindaco del Comune capo convenzione.

3. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

4. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Staletti, il rimborso delle spese di viaggio. Tali spese saranno liquidate dal Comune di Staletti , sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione per accedere al Comune convenzionato di Staletti, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

5. In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono dovuti i diritti di rogito nella

misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento, ove spettanti. A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

#### ART. 9 – ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

1. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 8 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

**a) 50 % a carico del Comune di Serra San Bruno;**

**b) 50 % a carico del Comune di Staletti.**

2. Il Comune di Serra San Bruno comunicherà ogni trimestre al Comune di Staletti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

3. Il Comune di Staletti provvederà al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi.

4. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### ART. 10 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

1. Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione secondo le disposizioni della Prefettura competente.

#### ART. 11 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è di Classe II<sup>^</sup> (seconda), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge sull'Imposta di registro.

ART. 13 – TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA EX AGENZIA

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà, a cura del Comune di Serra San Bruno in qualità di Comune Capo fila, trasmessa alla Prefettura di Catanzaro ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, in specie del D.Lgs.vo 267/2000 , del D.P.R. n. 465/1997, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Serra San Bruno : il Sindaco Dr. Alfredo BARILLARI

Comune di Staletti: il Sindaco Prof. Mario GENTILE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

f.to Alfredo BARILLARI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 06/09/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2023 (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

**Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)**

Serra San Bruno li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUCIANO PITTELLI**

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUCIANO PITTELLI**